Dr. Mauro Bontempelli Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer

Dr. Emanuele Finaldi Dr. Paolo Lombardi

Ai sigg. Clienti dello Studio

Circolare 14/2020

Milano, 14 maggio 2020

Oggetto: Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri, <u>ma è ancora in attesa di essere</u> promulgato, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e quindi non è ancora operativo e potrebbe subire <u>aggiustamenti.</u>

Ciò premesso, vi segnaliamo le principali norme che riteniamo potrebbero essere di Vostro interesse, riservandoci di dare ulteriori comunicazioni, e conferma di quanto oggi segnalato, una volta diventato ufficiale.

### Versamento Irap – art.27

Le imprese e i lavoratori autonomi, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L'agevolazione pare essere limitata al non versamento dell'eventuale saldo IRAP, per i soggetti che ne sarebbero debitori.

#### Contributi a fondo perduto – art. 28

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva è riconosciuto un contributo a fondo perduto, qualora l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale, compresa tra il 10% e il 20% in base ai ricavi, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo minimo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Le domande dovranno essere effettuate online entro 60 giorni dall'avvio della procedura che dovrà essere specificata in un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle entrate, che sarà poi incaricata di corrispondere i contributi su conto corrente bancario o postale.

Credito d'imposta per i canoni locazione degli immobili a uso non abitativo – art. 31

Dr. Mauro Bontempelli Dr. Marco Garrone Dr. Emanuele Finaldi Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è commisurato <u>all'importo versato</u> nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

## Incentivi agli investimenti in aumenti di capitale in imprese danneggiate da Covid – art. 57

A seguito degli investimenti in capitale sociale di una o più imprese con fatturato tra 5 e 50 milioni di euro, danneggiate dall'epidemia che hanno subito una diminuzione del fatturato nel periodo dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020 di oltre il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente spettano:

- una detrazione IRPEF del 30% dell'aumento di capitale sociale, fino ad un massimo di 1.000.000 di euro di investimento, qualora l'investimento venga effettuato da persone fisiche;
- una deduzione IRES del 30% dell'aumento di capitale sociale, per importi non superiori a euro 1.800.000, per gli investimenti effettuati dalle società di capitali.

### Congedo parentale e bonus baby sitting – art. 75

Per i dipendenti del settore privato, è aumentato da 15 a 30 giorni, il periodo in cui i genitori lavoratori dipendenti che hanno figli di età non superiori a 12 anni, possono usufruire del congedo parentale retribuito al 50% e da utilizzare entro il 31 luglio 2020.

E' aumentato anche il bonus baby sitting da euro 600 a 1.200 (e da 1.000 a 2.000 per gli operatori societari), che può essere utilizzato anche per servizi socio-educativi territoriali.

## Indennità 600 euro professionisti con cassa privata – art. 81

E' riconosciuta anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità prevista dall'art. 44 del decreto 17.03.2020 n. 18. Tale indennità non spetta per i titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per i titolari di pensione, oltre alle limitazioni previste inizialmente nel citato DL..

### Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza da COVID-19 - art. 89

Il decreto prevede, per i soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di 600 euro, che venga erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile.

Inoltre, per i professionisti iscritti alla Gestione Separata, qualora nel secondo bimestre 2020, si sia verificata una riduzione di almeno 33% di reddito, rispetto al reddito del 2° bimestre 2019 è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio pari a 1.000 euro.

Dr. Mauro Bontempelli Dr. Marco Garrone Dr. Emanuele Finaldi Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

L'indennità di 600 euro è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio, a favore di altre categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, quali i dipendenti stagionali del settore turismo, lavoratori intermittenti, lavoratori dello spettacolo.

Testa da chiarire se i contributi prevista da questo articolo siano complementari o meno ai contributi a fondo perduto dei precedenti articoli.

### Indennità per i lavoratori domestici – art.90

Ai lavoratori domestici non conviventi, spetta un'indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 500 euro mensili, qualora abbiano in essere un contratto di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

# Incentivi per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici – art. 128

Si provvede a incrementare al 110% l'aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.

## Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro - art.128-bis

In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche è previsto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro. Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

# Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile – art. 128-ter

La disposizione prevede per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali (relative agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico), di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperabile sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, ovvero, per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Dr. Mauro Bontempelli Dr. Marco Garrone Dr. Emanuele Finaldi Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

### Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro - art.130-quater

E' riconosciuto, in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta del 60%, fino ad un massimo di 60.000 euro per le spese sostenute a favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

### Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi – art. 131

I versamenti sospesi, ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia previsti per il 31.05.2020 e il 30.06.2020 sono da effettuare entro il 16 settembre 2020, in rata unica o in 4 rate mensili di pari importo.

# Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati – art. 144

E' stato spostato al 30 settembre 2020 il termine per la redazione e il giuramento della perizia da redarre ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni di società non quotate e dei terreni edificabili posseduti al 1° luglio 2020. Sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili viene applicata l'aliquota delle imposte sostitutive pari all'11%

### Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - art.151

E' differita al 1° gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

### Pagamento avvisi bonari – art. 155

È prevista una riemissione nei termini per i pagamenti tra l'8 marzo e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateizzazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma prevede la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo.

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo – art 156 Nel 2020, in caso di erogazione di rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra crediti d'imposta e debiti iscritti a ruolo.

## Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 – art. 158

A decorrere dall'anno 2020 il limite annuo per la compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili passa da 700.000 a 1.000.000 di euro.

Esenzioni dall'IMU per il settore turistico – art. 184

Dr. Mauro Bontempelli Dr. Marco Garrone Dr. Emanuele Finaldi Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

La disposizione prevede l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili ad uso alberghiero, degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte.

### Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali – art. 190

Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea, si dispone che, limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento, in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria.

Infine, segnaliamo che il decreto prevede ulteriori agevolazioni, quali l'istituzione del Reddito di Emergenza, il "tax credito vacanze", il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari e il bonus per la mobilità sostenibile, che ci riserviamo di esporre, una volta diventato ufficiale il Decreto Rilancio.

Restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento dovesse essere necessario.

Cordiali saluti.

Studio Bontempelli Commercialisti